

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5964 del 09/12/2020 |
| Oggetto | D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III bis, LR n. 21/2004 e smi. Gesco sca AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali per la per la fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi (punto 6.4b all. VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e smi), via Classicana n. 47, Ravenna. DGR n. 211/2020: DIFFERIMENTO TERMINE ADEMPIMENTO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. AGGIORNAMENTO D'UFFICIO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-6107 del 04/12/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | FRANCESCA CHEMERI |

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-BIS - LR n. 21/2004 e smi. **Gesco sca AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali per la per la fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi** (punto 6.4b all. VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e smi), via Classicana n. 47, Ravenna. *DGR n. 211/2020: DIFFERIMENTO TERMINE ADEMPIMENTO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – AGGIORNAMENTO D'UFFICIO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.*

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Gesco sca avente sede legale in Comune di Cesena (FC), via del Rio n. 400 (P.IVA 02522130406) risulta titolare dell'AIA n. 1838 del 26/05/2011 e smi, per lo stabilimento in oggetto;
- tra le condizioni stabilite nell'AIA n. 1838/2011 e smi, in particolare al paragrafo D2.1 dell'Allegato D, veniva prescritta, entro il 30 aprile di ogni anno, la presentazione del report annuale;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la DGR n. 211 del 16/03/2020 recante disposizioni per la gestione dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle AIA, con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni operative per fare fronte all'impossibilità, da parte dei titolari delle AIA a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per l'emergenza sanitaria da COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive, fissando i termini massimi di proroga concedibili per la realizzazione degli adempimenti autorizzativi;

VISTO in particolare quanto disposto al punto 1, lettera c) della DGR n. 211/2020, per cui:

“c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R. 3/2017, e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l'invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica non sostanziale presentata tramite PEC in data 05/05/2020 (ns. PG/2020/65874) con cui Gesco sca chiedeva il differimento del termine stabilito nell'AIA n. 1838 del 26/05/2011 e smi per l'adempimento suddetto, in ragione del significativo rallentamento delle attività dei soggetti, anche esterni, impegnati nella valutazione dei dati e nella predisposizione degli elaborati, a fronte della situazione di emergenza in atto e relative restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria da COVID-19;

DATO ATTO che:

- secondo quanto disposto al punto 2) della DGR n. 211 del 16/03/2020 sopra richiamata, l'adempimento per cui si richiedeva proroga temporale ricade nella tipologia **sub c) “30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA)”**;
- a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, tale adempimento autorizzativo era oggetto di differimento ai sensi della DGR n. 211 del 16/03/2020, per cui si intendeva concessa la proroga temporale di 30 giorni del suddetto termine previsto in AIA, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle misure restrittive adottate con i provvedimenti nazionali e regionali al tempo vigenti e con eventuali successivi provvedimenti di conferma di tali restrizioni, come comunicato al gestore con nota ns. PG/2020/69015 del 12/05/2020;

ATTESO che alla luce dell'evolversi di tali provvedimenti legati all'emergenza sanitaria da COVID-19, restava da ridefinire la scadenza per l'adempimento autorizzativo;

CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, per l'omogenea applicazione delle disposizioni adottate con DGR n. 211/2020 (ns. PG/2020/67963 del 08/05/2020 e successiva determinazione n. 14347 del 24/08/2020), la data a cui fare riferimento per la decorrenza della proroga temporale concessa per il suddetto adempimento di AIA era da considerarsi fissata al 31/07/2020, risultando pertanto la nuova scadenza ridefinita al **30/08/2020**;

RITENUTO di provvedere d'ufficio all'aggiornamento dell'AIA n. 1838 del 26/05/2011 e smi per le parti interessate e assolvere all'obbligo di relativa pubblicizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;

CONSIDERATO che:

- Gesco sca trasmetteva il report annuale attraverso il portale regionale AIA-IPPC, in data 30/06/2020 (ns. PG/2020/93994) per cui risulta verificata l'ottemperanza alla prescrizione impartita nell'AIA per l'adempimento oggetto di differimento ai sensi della DGR n. 211/2020 (pto 2 delle premesse della nota PG/2020/69015);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Laura Avveduti, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. di **dare atto** che ai sensi della DGR n. 211 del 16/03/2020 era da intendersi concessa la proroga temporale per l'adempimento autorizzativo richiesta dal gestore in data 05/05/2020 (ns. PG/2020/65874), per cui si provvede d'ufficio, per le parti interessate, all'**aggiornamento dell'AIA** di cui al provvedimento n. 1838 del 26/05/2011 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Gesco**

srl con sede legale in Comune di Cesena (FC), via del Rio n. 400 (P.IVA 02522130406) e stabilimento in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47, per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali per la fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi** (di cui ai punto 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) come di seguito indicato:

- 1.a) Il **paragrafo D2.1 – Allegato D** all'AIA n. 1838 del 26/05/2011 e smi è aggiornato alla luce della proroga temporale concessa ai sensi della DGR n. 211 del 16/03/2020, per cui **il termine stabilito nell'AIA per la presentazione del report annuale per l'anno 2020, con i dati relativi alle attività svolte nel 2019, era da intendersi ridefinito al 30/08/2020;**
2. di **dare atto** che, allo stato degli atti a disposizione, **risulta verificata l'ottemperanza** alla prescrizione impartita nell'AIA per l'adempimento oggetto di differimento ai sensi della DGR n. 211/2020;
3. di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 1838 del 26/05/2011 e smi;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al gestore ed agli enti interessati;
5. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpa.e.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI
FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.